



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **598/2022** promossa da:

FP CGIL

RICORRENTE

Contro

SERENI ORIZZONTI 1 S.P.A.

RESISTENTE

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva osserva quanto segue.

Dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione depositata, è emerso ed è incontestato che in data 04-02-2022, nella prospettiva dell'attivazione di una procedura di raffreddamento, poi attivata in data 14-02-2022, l'O.S. FP-CGIL ha richiesto alla società convenuta “ **la specificazione/comunicazione delle percentuali dei lavoratori somministrati a tempo determinato ed indeterminato per l'anno 2020, così come previsto dalla vigente normativa**

(art. 36 del dlgs N°81/2015), e con riguardo alle percentuali indicate dal C.C.N.L ANASTE 2002/2005 applicato”, e tale richiesta è rimasta priva di riscontro.

E' poi emerso ed è incontestato che in data 18-03-2022, la FIP-CGIL rinnovava la richiesta alla società convenuta, di comunicazione dei dati inerenti i contratti di lavoro somministrati a tempo determinato ed indeterminato per l'anno 2021, specificando che nella comunicazione del 04-02-2022, per mero errore materiale era stato indicato l'anno 2020 anziché l'anno 2021, d anche in tale occasione la richiesta sindacale è rimasta priva di riscontro.

Ciò posto in fatto, osserva il Tribunale che il comportamento tenuto dalla società convenuta, integra con chiarezza una fattispecie di condotta antisindacale ex art. 28 Legge N°300/1970, poiché viola l'art. 36 del Dlgs N°81/2015 e gli art. 4 e 24 del C.C.N.L.

ANASTE, che pongono una serie di obblighi informativi nei confronti dell'Organizzazione Sindacale., obblighi cui la società convenuta si è deliberatamente sottratta.

Gli stessi obblighi informativi sono poi sanciti dal Dlgs N°25/2007.

E' poi palesemente infondata l'eccezione preliminare svolta dalla società convenuta, inerente un'asserita carenza di legittimazione attiva di FP-CGIL, dal momento che la stessa è incontestatamente organismo locale della CGIL, firmatario unitamente alla associazione nazionale del C.C.N.L. ANASTE , come notorio da una parte e provato documentalmente dall'altra, sulla base della documentazione depositata da parte ricorrente, tra cui il C.C.N.L. ANASTE applicato in azienda.

Deve pertanto essere dichiarata l'antisindacalità della condotta tenuta da Sereni Orizzonti spa, consistita nel rifiuto di fornire informazioni dettagliate inerenti le strutture operative della società convenuta attive nella Provincia di Bologna, ed in particolare delle strutture Il Poggio, Villa dei Fiori e CRA Valleverde, con riferimento al numero dei contratti di somministrazione lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, nonché il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi ed il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, e la società convenuta viene condannata a tale adempimento.

Viene poi disposta l'affissione nelle bacheche aziendali di tali strutture, del presente decreto, per 15 giorni e la pubblicazione dello stesso sul sito Web della medesima società convenuta per mesi due, e la pubblicazione integrale del decreto sulle pagine nazionali dei quotidiani Il Resto del Carlino, la Repubblica ed il Corriere della Sera, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 6.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro dichiara l'antisindacalità della condotta tenuta da Sereni Orizzonti spa, consistita nel rifiuto di fornire alla FP-CGIL informazioni dettagliate inerenti le strutture operative della società convenuta attive nella Provincia di Bologna, ed in particolare delle strutture "Il Poggio", "Villa dei Fiori" e "CRA Valleverde", con riferimento al numero dei contratti di somministrazione lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, nonché il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi ed il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Condanna Sereni Orizzonti spa a fornire tempestivamente a FP-CGIL, le informazioni dettagliate inerenti le strutture operative della società convenuta attive nella Provincia di Bologna, ed in particolare delle strutture "**Il Poggio**", "**Villa dei Fiori**" e "**CRA Valleverde**", con riferimento al numero dei contratti di somministrazione lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati, nonché il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi ed il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Condanna Sereni Orizzonti spa ad affiggere nelle bacheche aziendali di tali strutture, copia del presente decreto, per 15 giorni dalla comunicazione, ed alla pubblicazione dello stesso sul sito Web della medesima società convenuta per mesi due, nonché alla pubblicazione integrale del medesimo decreto, sulle pagine nazionali dei quotidiani Il

Resto del Carlino, la Repubblica ed il Corriere della Sera, entro 10 giorni dalla comunicazione.

Condanna Sereni Orizzonti spa alla rifusione delle spese processuali a favore della FP-CGIL, liquidate in Euro 6.906,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa, con distrazione ai Procuratori Antistatari.

Bologna 10-06-2022

Il Giudice

Dott. Maurizio Marchesini